

**INDICE**

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	2
2	TERMINI E DEFINIZIONI .....	2
3	OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE .....	2
3.1	CONDIZIONI GENERALI.....	2
3.2	CONDIZIONI DI SICUREZZA .....	2
3.3	PRESENZA DI OSSERVATORI DI ENTI DI CONTROLLO / ACCREDITAMENTO .....	2
4	PROCEDURA DI RIVALUTAZIONE.....	2
4.1	CONDIZIONI GENERALI.....	2
4.2	DOCUMENTI DA PRESENTARE E AVVIO ITER CERTIFICATIVO.....	3
4.3	ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA.....	3
4.4	ESAME DELL'ATTREZZATURA.....	3
4.5	CERTIFICAZIONE .....	3
4.6	CONDIZIONI DI VALIDITA' DEL CERTIFICATO .....	4
5	MARCATURA Pi .....	4
6	SOSPENSIONE E REVOCA DEL CERTIFICATO.....	4
7	MODALITA' INVIO E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE FINALE .....	4
8	CONTROVERSIE .....	4
9	RISERVATEZZA.....	4
10	DATA PROTECTION – REGOLAMENTO UE 679/2016 .....	4
11	RICORSI .....	5
12	RECLAMI .....	5
13	ACCETTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO.....	5

Rev.	Descrizione	Redatto	Approvato	Data
5	Modifica punto 10 – Data Protection	<i>P. Marchini / B. Grecchi</i>	<i>R. Cusolito</i>	Lug. 2018

## 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento stabilisce le modalità seguite da ITALCERT S.r.l. (di seguito denominata "ITALCERT") per la gestione delle attività di rivalutazione delle attrezzature a pressione trasportabili fabbricate e messe in funzione anteriormente alla data di attuazione della Direttiva 1999/36/CE

Tali attrezzature debbono essere sottoposte a una rivalutazione della conformità secondo quanto previsto dalla direttiva 2010/35/UE (Recipienti a Pressione Trasportabili, in seguito denominata "Direttiva TPED"), Allegato III, per poter recare la marcatura Pi, al fine di garantire lo stesso grado di sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE.

Le modalità operative delle attività di rivalutazione sono state definite tenendo conto delle pertinenti disposizioni stabilite nella direttiva ADR vigente.

I paragrafi modificati rispetto alla revisione precedente del documento sono identificati con una barra laterale destra.

## 2 TERMINI E DEFINIZIONI

Agli effetti di questo Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Richiedente: termine usato per indicare il soggetto (può essere il proprietario o l'operatore) che richiede la rivalutazione delle attrezzature trasportabili fabbricate e messe in funzione anteriormente alla data di attuazione della Direttiva 1999/36/CE.

Rivalutazione della conformità: procedura avviata, su richiesta del proprietario o dell'operatore, per valutare a posteriori la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili fabbricate e immesse sul mercato anteriormente alla data di applicazione della direttiva 1999/36/CE.

## 3 OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

### 3.1 CONDIZIONI GENERALI

Il Richiedente deve accettare le condizioni definite nel presente regolamento e nell'offerta redatta da ITALCERT.

Il Richiedente deve consentire agli ispettori di ITALCERT la disponibilità di tutte le documentazioni necessarie per l'espletamento delle attività di rivalutazione. Qualora i documenti necessari e richiesti da ITALCERT risultino essere di proprietà intellettuale di terzi (ad esempio il Fabbrikante dell'attrezzatura), il Richiedente ha l'onere di richiedere direttamente al Fabbrikante tali documenti o, in alternativa, fornire una delega a ITALCERT a firma del legale rappresentante per effettuare tale richiesta.

### 3.2 CONDIZIONI DI SICUREZZA

Qualora le attività di rivalutazione dovessero effettuarsi presso sedi individuate dal Richiedente, esso deve assicurare direttamente o attraverso il proprio fornitore (ove applicabile) libero accesso a tali sedi agli ispettori incaricati di ITALCERT.

Inoltre, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, il Richiedente deve assicurare che vengano forniti agli ispettori di ITALCERT le necessarie informazioni in merito agli eventuali rischi esistenti nell'ambiente di lavoro in cui essi sono destinati ad operare, assicurando che vengano adottate tutte le precauzioni possibili per la protezione degli ispettori. Nel caso in cui le attività ispettive non vengano svolte presso una sede del Richiedente ma presso un proprio fornitore, il Richiedente deve assicurarsi che il fornitore in questione garantisca agli ispettori di ITALCERT tutte le precauzioni possibili per la loro protezione e salvaguardia della salute.

### 3.3 PRESENZA DI OSSERVATORI DI ENTI DI CONTROLLO / ACCREDITAMENTO

Il Richiedente si impegna a consentire l'accesso di osservatori designati dagli Enti di Controllo / Accreditoamento nello svolgimento dei propri compiti di controllo e monitoraggio delle attività svolte da ITALCERT in qualità di Ente di Certificazione e Ispezione. La presenza di tali osservatori avverrà sempre in accompagnamento a personale di ITALCERT. La notifica della presenza di tali osservatori potrebbe avvenire con preavviso minimo (meno di 3 giorni), senza che questo possa essere motivo di non accettazione da parte del Richiedente della loro presenza. La mancata accettazione della presenza di tali osservatori da parte del Richiedente determina la sospensione delle attività previste e la chiusura della pratica in caso di perdurare del diniego in questione.

## 4 PROCEDURA DI RIVALUTAZIONE

### 4.1 CONDIZIONI GENERALI

Il Richiedente, per attivare l'iter certificativo con ITALCERT, deve inviare una prima richiesta di offerta di certificazione contenente almeno i seguenti dati:

- nome e indirizzo del Richiedente;
- tutte le informazioni necessarie per identificare le caratteristiche dell'attrezzatura per la quale viene richiesta la rivalutazione.
- nome e qualifica della persona incaricata dei contatti con ITALCERT.

ITALCERT, previa verifica dell'applicabilità della richiesta, trasmette al Richiedente un'offerta economica specifica e/o il tariffario standard ed il modello della domanda di certificazione (TPE01).

#### **4.2 DOCUMENTI DA PRESENTARE E AVVIO ITER CERTIFICATIVO**

Ad accettazione delle condizioni stabilite in offerta, il Richiedente presenta la domanda a ITALCERT utilizzando l'apposito modulo predisposto (TPE01).

Con la domanda devono essere trasmessi i seguenti documenti, senza i quali l'iter di certificazione non potrà essere avviato:

- Precedente certificazione dell'apparecchiatura, emessa da Autorità Competente o da Organismo autorizzato;
- un elenco delle norme utilizzate per la progettazione e la fabbricazione;
- le istruzioni previste dalla colonna della tabella A del capitolo 3.2 ADR 2011 o un elenco delle merci pericolose da trasportare per i prodotti dedicati;
- uno o più disegni del complessivo;
- disegni costruttivi, comprendenti le dimensioni per effettuare i calcoli;
- disegni costruttivi equipaggiamento strutturale;
- l'elenco dell'equipaggiamento di servizio con i dati tecnici pertinenti e le informazioni sui dispositivi di sicurezza;
- l'elenco dei materiali utilizzati per ogni parte, sottoparte, rivestimento, equipaggiamento di servizio e di struttura, come le corrispondenti specifiche dei materiali o la corrispondente dichiarazione di conformità all'ADR;
- i certificati dei materiali del prodotto ed eventuali sotto-parti;
- i rapporti di prova delle prove distruttive e non distruttive;
- la qualificazione approvata del processo di giunzione permanente;
- le registrazioni dei trattamenti termici se previsti;
- le procedure, descrizioni, e rapporti di prova di tutte le prove effettuate in precedenza.

#### **4.3 ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA**

A seguito dell'apertura della pratica, ITALCERT indica al Richiedente il nominativo dell'ispettore incaricato delle attività ispettive.

Il Richiedente ha il diritto di chiederne la sostituzione, entro 5 giorni, dandone motivata comunicazione scritta ad ITALCERT.

ITALCERT si riserva comunque la possibilità di sostituire successivamente le persone incaricate.

L'esame della documentazione tecnica ha lo scopo di verificare che il grado di sicurezza dell'attrezzatura sia almeno quello previsto per le attrezzature a pressione trasportabili contemplate dalla Direttiva TPED e dall'ADR.

In base a quanto ritenuto opportuno, l'ispettore potrà verificare:

- la conformità dei materiali utilizzati;
- che le procedure di saldatura siano state approvate in precedenza dall'autorità che ha emesso la certificazione di idoneità alla circolazione;
- che le soluzioni adottate dal Fabbricante a livello progettuale soddisfino le disposizioni di legge vigenti.

L'esito della valutazione della documentazione tecnica trasmessa dal Richiedente ad ITALCERT viene comunicato al Richiedente nel caso in cui essa risulti non completa o inadeguata rispetto ai criteri previsti dalla Direttiva TPED e dall'ADR.

#### **4.4 ESAME DELL'ATTREZZATURA**

Se il risultato dell'esame della documentazione risulta soddisfacente, le attrezzature in certificazione sono sottoposte ad ispezione secondo quanto previsto dagli allegati della direttiva 2008/68/CE.

In particolare le attività di ispezione possono riguardare:

- valvole di intercettazione del gas applicate in prossimità del recipiente;
- valvole terminali della tubazione di scarico;
- valvole di sicurezza;
- esame dello stato interno ed esterno;
- la prova a pressione e, ove applicabile, del vuoto;
- prova di tenuta;
- eventuali controlli non distruttivi.

#### **4.5 CERTIFICAZIONE**

A conclusione dell'esame della documentazione tecnica e dell'attrezzatura ITALCERT rilascia a cura dell'ispettore incaricato un Certificato di Ispezione e il Certificato di rivalutazione di conformità.

#### **4.6 CONDIZIONI DI VALIDITA' DEL CERTIFICATO**

Il Richiedente deve assicurare che l'esemplare rivalutato non subisca modifiche significative che ne possano alterare le prestazioni e la sicurezza, rispetto alle condizioni di rilascio del certificato di rivalutazione della conformità.

Qualora il Richiedente intenda applicare delle modifiche significative all'attrezzatura certificata secondo la procedura di rivalutazione, essa deve sottoporre nuovamente ad esame l'attrezzatura stessa al fine di valutare la persistenza delle condizioni di sicurezza che hanno portato all'emissione del certificato stesso. Tale valutazione potrà portare all'emissione di un nuovo certificato, in relazione all'entità delle modifiche apportate.

Nel caso di mancato rispetto di tale obbligo, il certificato cesserà di avere validità.

#### **5 MARCATURA Pi**

Il marchio di conformità consiste nel simbolo grafico "T" che deve avere le caratteristiche grafiche indicate nella direttiva TPED articolo 15 apposto in modo inamovibile e in forma visibile, corredato del numero di identificazione dell'organismo notificato (0426 per ITALCERT) che ha eseguito la rivalutazione della conformità.

E' vietata l'apposizione di marchi che possano indurre in errore i terzi rispetto al significato o alla grafica del marchio stesso, oppure che ne riducano la visibilità e la leggibilità.

E' inoltre considerata indebita marcatura, e come tale da considerarsi reato ai sensi del c.p., l'apposizione della marcatura Pi con il numero identificativo di ITALCERT su prodotti che non rientrino nell'oggetto delle certificazioni rilasciate o qualora il certificato di riferimento risulti non in vigore o revocato.

Apponendo o facendo apporre il marchio Pi, il Richiedente indica che si assume la responsabilità della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili a tutti i pertinenti requisiti stabiliti dalla direttiva TPED e dall'ADR, applicabili al momento della rivalutazione.

Se del caso, è necessario anche apporre la marcatura per le basse temperature prevista dall'Allegato II della Direttiva TPED.

#### **6 SOSPENSIONE E REVOCA DEL CERTIFICATO**

Il certificato di rivalutazione della conformità potrà essere sospeso e successivamente revocato da ITALCERT nei seguenti casi:

- in caso di mancato pagamento degli importi dovuti a ITALCERT per le attività oggetto del presente regolamento;
- qualora il Richiedente abbia utilizzato in modo indebito la marcatura CE con il numero di identificazione di ITALCERT.

Il provvedimento di sospensione e/o revoca viene comunicato al Richiedente mediante raccomandata, con facoltà di anticipare la comunicazione mediante fax e/o e mail.

#### **7 MODALITA' INVIO E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE FINALE**

Al termine della procedura di certificazione il Richiedente consegna ad ITALCERT tutta la documentazione relativa all'attività svolta e il fascicolo tecnico finale; è richiesto l'invio in formato elettronico (CD o posta elettronica) secondo quanto descritto nell'istruzione di lavoro IL004 (disponibile per il Richiedente a richiesta).

#### **8 CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie, il foro competente è il Tribunale di Milano.

#### **9 RISERVATEZZA**

ITALCERT garantisce la riservatezza di tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) e/o informazioni dei quali il personale di ITALCERT ed esterno coinvolto nelle attività di valutazione tecnica, sorveglianza, verifica e certificazione venga a conoscenza nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni. La documentazione tecnica inviata ad ITALCERT verrà trasmessa agli ispettori incaricati.

#### **10 DATA PROTECTION – REGOLAMENTO UE 679/2016**

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della normativa italiana applicabile in materia di Data Protection i dati personali forniti dal proprietario a ITALCERT saranno trattati da ITALCERT (personale interno e collaboratori/professionisti esterni coinvolti- questi ultimi designati responsabili esterni al trattamento dei dati) esclusivamente al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali e della gestione del servizio. In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, manuali e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la

sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati personali del Cliente è pertanto indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con la conseguenza che, l'eventuale rifiuto di fornirli, determinerà l'impossibilità per ITALCERT di dar corso ai medesimi rapporti.

I dati di tipo anagrafico (ad esempio: ragione sociale, indirizzo, partita IVA, nominativo delle persone di riferimento, numeri di telefono e fax, indirizzi email) vengono raccolti e trattati da ITALCERT con l'esclusiva finalità di gestire e coordinare le attività previste dal presente regolamento e di svolgere le pratiche di tipo amministrativo/contabile. I dati relativi ai prodotti/servizi (Fascicolo Tecnico, Rapporti di Verifica, Dichiarazioni di conformità, ecc.) vengono raccolti e trattati per ottemperare agli obblighi imposti a ITALCERT in qualità di Ente Notificato.

In sede di contrattualizzazione al Cliente viene consegnata l'informativa a fronte del Regolamento UE 679/2016 e della normativa italiana applicabile in materia di Data Protection a seguito della quale il Cliente può prestare il proprio consenso al trattamento dei dati. In questa sede non si dettagliano tutte le informazioni ivi reperibili.

Si ricorda che:

- il "Titolare del trattamento" è ITALCERT S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante, con sede in Viale Sarca 336, Milano.

- Il Cliente ha diritto, in ogni momento, avere accesso ai propri dati personali trattati da ITALCERT, a puro titolo di esempio al fine di richiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, fatti salvi gli obblighi e le disposizioni di legge che vincolano ITALCERT in quanto Ente Notificato alla conservazione di determinate informazioni.

## 11 RICORSI

Ricorso contro le decisioni di ITALCERT, con esposizione del proprio dissenso, può essere fatto dal Richiedente entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione da parte di ITALCERT. Il ricorso deve essere trasmesso mediante fax o mediante raccomandata.

Per essere ammissibile, il ricorso deve:

- a) contenere una descrizione della decisione che viene contestata;
- b) contenere una chiara e dettagliata motivazione a supporto del ricorso stesso.

Al ricevimento del ricorso ITALCERT comunica formalmente entro 7 giorni al ricorrente se il ricorso è stato giudicato ammissibile o meno e, in caso di ammissibilità, la data entro la quale verrà presa una decisione (massimo 60 giorni dal ricevimento del ricorso).

I ricorsi ammissibili vengono valutati da un Comitato di Esperti, nominato dal Direttore di ITALCERT, indipendente rispetto al personale coinvolto nelle azioni che hanno portato alla decisione oggetto del ricorso.

Eventuali spese relative al ricorso sono a carico del Richiedente, salvo il caso di accoglimento del ricorso.

## 12 RECLAMI

Il Richiedente può presentare un reclamo a ITALCERT per le attività svolte nell'ambito del presente regolamento. Ogni reclamo ricevuto viene riesaminato da personale esperto non coinvolto nelle attività oggetto della segnalazione.

ITALCERT gestisce in modo formale ogni reclamo pervenuto in forma scritta (lettera, fax o e-mail); i reclami giunti in forma verbale verranno gestiti in modo documentato se ritenuto opportuno.

La gestione del reclamo prevede:

- a) risposta scritta (lettera, fax o e-mail) entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo, con l'analisi del reclamo ed eventuali azioni previste per la sua gestione, con la relativa tempistica;
- b) risposta scritta (lettera, fax o e-mail) al completamento delle azioni previste.

## 13 ACCETTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

Il Fabbricante, nel richiedere la certificazione del proprio sistema interno di ispezione accetta i contenuti del presente regolamento.

In caso di futuri aggiornamenti e modifiche ITALCERT renderà disponibile il Regolamento sul proprio sito internet [www.italcert.it](http://www.italcert.it) e ne darà comunicazione al cliente mediante fax, lettera raccomandata o e-mail.

Il Fabbricante ha 60 giorni di tempo per comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche, atto che comporta la rinuncia alla certificazione.

Passato il termine di 60 giorni senza comunicazioni da parte del Fabbricante, la nuova edizione del presente Regolamento verrà ritenuta accettata per silenzio – assenso.